



N. 29 del 12/04/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE

ORIGINALE

OGGETTO: regolamento di partecipazione

Addì **DODICI** del mese di **APRILE** dell'anno **DUEMILAUNIDICI**, nella sala delle adunanze, previa convocazione nelle forme di legge, è riunito sin dalle ore 19.00, in aggiornamento della seduta tenutasi g. 7 c.m., il

CONSIGLIO COMUNALE

del quale sono membri i sigg.:

Aiello	Comisi	Formica	Macca	Prelati
Artini	D'amato	Garofalo	Maira	Privitelli
Brancaforte	Dezio	Gatto	Marchi	Ragusa
Cannella	Dieli	Greco	Mascolino	Picci
Cannizzo	Fiore	Guerrieri	Moscato	Tuttobene
Carbonaro	Fiorellini	La Marmora	Nicosia	Zelante

Presiede i lavori il Presidente dott. **L D'AMATO**.

Partecipa il Segretario Generale dott. **P. REITANO**.

La seduta è pubblica.

E' scritto all'o.d.g. il seguente punto:

➤ Regolamento di partecipazione

Consiglieri assenti e presenti: [A = assenti P = presenti]

P A		P A		P A		P A		P A	
Aiello		Moscato	X	Tuttobene	X	Fiore		Cannella	X
Carbonaro		Nicosia	X	Maira		Gatto		Marchi	
Dezio		Greco		Comisi		Brancaforte		D'Amato	X
Formica		Cannizzo	X	Picci	X	Garofalo		Prelati	
Fiorellini	X	La Marmora	X	Privitelli	X	Dieli		Gurrieri	X
Artini	X	Macca	X	Zelante		Mascolino		Ragusa	X

Totale assenti = 16

Totali presenti = 14 numero sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Il **PRESIDENTE** proclama la validità della seduta. Poi chiama in trattazione il punto all'o.d.g.

Nel verbale la discussione è riportata per sintesi e per punti principali.

Gli interventi dei Consiglieri sono trascritti integralmente solo se formulati per iscritto o, se brevi, dettati seduta stante, su espressa richiesta dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale. Per il testo integrale di tutti gli interventi, nessuno escluso, dell'intera seduta, si rinvia alla registrazione della seduta, numero di repertorio n. 19 /2011.

Il Presidente rammenta che nella seduta del g. 20/07/2010 l'Assemblea ha discusso ed approvato i primi due articoli del Regolamento, nella seduta di g. 05 c.m. ha discusso ed approvati gli articoli dal n. 3 al n. 30, nella seduta di g. 7 c.m. ha discusso ed approvati gli articoli dal n. 31 al n. 44.

Invita quindi a riprendere la discussione sugli articoli rimanenti.

I consiglieri Artini, Ragusa, Tuttobene sono nominati scrutatori.

Art. 45

- Entra in aula il consigliere Mascolino. Presenti n. 15

Presidente dà lettura del seguente emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali:

al comma 1 le parole " un anno " sono sostituite con le parole " fino alla successiva elezione della Consulta "

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 15

voti favorevoli n. 15

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

Il Presidente dà lettura del seguente altro emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali:

Aggiungere il seguente comma 3°: " Il Presidente è invitato stabilmente alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola. I Presidenti del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari possono , qualora siano trattati argomenti che rendano opportuna l'acquisizione dell'opinione del Presidente della Consulta, sospendere le sedute in modo da consentire al Presidente della Consulta di intervenire "

- Entrano in aula i consiglieri Garofalo, Prelati, esce il consigliere Cannizzo. Presenti n. 16

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 16

voti favorevoli n. 16

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

L'articolo come sopra emendato viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 16

voti favorevoli n. 16

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 45 così come sopra emendato.

Art. 46

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 16

voti favorevoli n. 16

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 46 così come sopra emendato.

Art. 47

Il Presidente dà lettura del seguente emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali:

al comma 2 le parole " un anno " sono sostituite con le parole " fino alla successiva elezione della Consulta "

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 16

voti favorevoli n. 16

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

L'articolo come sopra emendato viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 16

voti favorevoli n. 16

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 47 così come sopra emendato.

Art. 48

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 16
voti favorevoli n. 16

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 48 così come sopra emendato

Art. 49

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 16
voti favorevoli n. 16

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 49 così come sopra emendato

➤ **Esce dall'aula il consigliere Nicosia. Presenti n. 15**

Art. 50

Il Presidente dà lettura del seguente emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali:

al comma 1, lettera a), l'intero periodo è così sostituito "cittadinanza di un paese straniero o status di apolide. Non è elettore chi è in possesso anche della cittadinanza italiana"

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 15
voti favorevoli n. 15

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

L'articolo come sopra emendato viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 15
voti favorevoli n. 15

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 50 così come sopra emendato.

Art. 51

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 15
voti favorevoli n. 15

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 51 così come sopra emendato

Art. 52

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 15
voti favorevoli n. 15

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 52 così come sopra emendato

➤ **Entrano in aula i consiglieri Brancaforte, Dieli, esce il consigliere Nicosia. Presenti n. 17**

Art. 53

Il Presidente dà lettura del seguente emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali:

ai commi 1 e 3 le parole "extra UE" sono sostituite con la parola "stranieri"

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

L'articolo come sopra emendato viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 53 così come sopra emendato.

Art. 54

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 54 così come sopra emendato

Art. 55

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 55 così come sopra emendato

Art. 56

Il Presidente dà lettura del seguente emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali: al comma 1 dopo le parole "liste elettorali" sono aggiunte le parole "distinte per nazionalità d'origine"

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

L'articolo come sopra emendato viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 56 così come sopra emendato.

Art. 57

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 57 così come sopra emendato.

Art. 58

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 58 così come sopra emendato.

Art. 59

Il Presidente dà lettura del seguente emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali: il comma 1 è così modificato "I membri della consulta sono eletti in rappresentanza degli stranieri distinti per nazionalità d'origine"

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 17
voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

Il Presidente dà lettura del seguente secondo emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali:

il comma 2 è così modificato "I rappresentanti di ogni nazionalità sono eletti in modo proporzionale al numero degli stranieri delle singole nazionalità d'origine"

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 17
voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

Il Presidente dà lettura del seguente terzo emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali:

al comma 3 le parole "area per area" sono sostituite dalle parole "nazionalità d'origine per nazionalità d'origine"

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 17
voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

Il Presidente dà lettura del seguente quarto emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali:

il comma 4 la parola "area" è sostituita dalla parola "nazionalità"

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 17
voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

Il Presidente dà lettura del seguente quinto emendamento concordato in sede di Commissione Affari Generali:

il comma 4 la parola "area geografica" è sostituita dalla parola "nazionalità"

L'emendamento viene messo ai voti per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n. 17
voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'emendamento.

L'articolo come sopra emendato viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17
voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 59 così come sopra emendato.

Art. 60

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17
voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 60

Art. 61

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 61

Art. 62

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 62

Art. 63

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 63

Art. 64

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 64

Art. 65

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 65

Art. 66

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 66

Art. 67

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 67

Art. 68

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 68

Art. 69

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 69

Art. 70

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 70

Art. 71

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 71

Art. 72

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 72

Art. 73

L'articolo viene messo ai voti per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che, pertanto, dichiara approvato l'art. 73

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione, unitamente all'intero testo del Regolamento così come integrato e modificato dagli emendamenti di cui sopra e di cui ai precedenti atti consiliari n. 84 del 20/07/2010, n. 27 del 5/04/2011, n. 28 del 7/04/2011:

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

Il risultato della votazione, la cui regolarità viene accertato dai Consiglieri scrutatori, è proclamato dal Presidente che dichiara approvata la proposta di deliberazione, unitamente al testo del Regolamento così come integrato e modificato dagli emendamenti di cui sopra e di cui ai precedenti atti consiliari n. 84 del 20/07/2010, n. 27 del 5/04/2011, n. 28 del 7/04/2011:

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Regolamento di partecipazione "che unitamente al Regolamento ad essa allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lett. A)

visti gli elementi di fatto e di diritto;

visti i presupposti giuridici e le ragioni giuridiche;

viste le motivazioni e **ritenute** di farle proprie;

visti :

- il parere espresso dal Responsabile del Servizio;
- il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune;
- il parere espresso dalla Commissione consiliare Affari Generali;
- il parere espresso dai Consigli Circostrizionali;

visti gli emendamenti presentati nel corso della seduta odierna e nelle precedenti sedute del 20/07/2010, del 5/04/2011, del 7/04/2011;

visti i pareri sugli stessi emendamenti espressi dal Responsabile del Servizio;

visto l'esito delle votazioni tenutesi sui superiori emendamenti;

ritenuta sussistente la competenza consiliare;

ritenute di disporre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;

vista la normativa vigente in materia;

con il seguente esito della votazione eseguita per appello nominale, proclamato dal Presidente;

Consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

DELIBERA

di approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Regolamento di partecipazione" unitamente al testo del Regolamento che, così come integrato e modificato dagli emendamenti approvati:

- a. nella seduta odierna, con il presente provvedimento;
- b. nella seduta del 20/07/2010, con atto n. 84, di pari data;
- c. nella seduta del 5/04/2011, con atto n. 27 di pari data,;
- d. nella seduta del 7/04/2011, con atto n. 28 di pari data

viene allegato al presente provvedimento sotto la lett. **B**).

Non essendoci altro argomento all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 20.30

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano
ARTINI

Presidente
IORELLINI

Il Segretario generale
REITANO

ALLEGATO "B"

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 -

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione dei cittadini, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto del Comune.

2. In particolare, sono disciplinati: a) il funzionamento degli istituti di partecipazione (Titolo II); b) i rapporti con l'associazionismo (Titolo III); c) il referendum consultativo (Titolo IV); d) la Consulta degli stranieri e le modalità per la formazione della stessa (Titolo V).

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

INIZIATIVA POPOLARE

ARTICOLO 2

Istanze o petizioni

1. L'istanza o petizione di cui all'art. 13 dello Statuto consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato.

2. Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché tutti gli altri titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 5 comma 4 dello Statuto e le forme associative e di volontariato hanno diritto di presentare le istanze/petizioni di cui al comma 1, rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza.

Le istanze e petizioni sono ammissibili se presentate dal 10% delle forme associative iscritte all'albo comunale o di volontariato iscritte all'albo comunale o da n. 300 dei soggetti di cui all'art. 5 co 4 dello Statuto.

3. Le istanze/petizioni devono essere presentate al Sindaco e al Presidente del Consiglio in forma scritta, devono essere sottoscritte con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo di tutti i proponenti e degli estremi di un documento di identità e indicano con chiarezza la/le persone a cui deve essere fornita la risposta.

4. Il responsabile del procedimento, - che coincide con il dirigente responsabile del Settore "Affari Generali", individua l'organo competente a pronunciarsi, ne informa il/i proponenti il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Quest'ultimo ne dà comunicazione alla Conferenza dei capogruppo. Le istanze e petizioni sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente.

5. Nel caso in cui sia competente la Giunta Comunale, risponde il Sindaco o l'Assessore delegato; nel caso in cui sia competente il Consiglio, risponde il Presidente del Consiglio, comunicando il parere della commissione consiliare competente, che si pronuncia a maggioranza dei presenti.

6. La risposta deve pervenire all'interessato/i di norma entro 60 giorni della presentazione dell'istanza.

7. Quando l'istanza viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate, che sono affissi all'albo pretorio. Quando l'organo competente non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nell'istanza o petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere adeguatamente motivata e affissa all'albo pretorio.

8. Le istanze/petizioni e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile del procedimento.

ARTICOLO 3

Proposte

1. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Le condizioni di ammissibilità sono quelle indicate all'art. 13 co. 4 dello Statuto.

2. Deve essere presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio, che ne danno comunicazione rispettivamente alla Giunta o al Consiglio, e deve essere sottoscritta da almeno 500 soggetti di cui all'art. 5 co 4 dello Statuto o da almeno il 30% delle forme associative o di volontariato iscritte all'albo comunale. Le sottoscrizioni dei promotori vanno completate con l'annotazione degli estremi di un documento di identità, i sottoscrittori devono indicare un referente ed un domicilio per le comunicazioni. Le proposte sono affisse all'albo pretorio.

3. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta; l'oggetto determinato e di competenza comunale; la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare; la valutazione, anche

sommatoria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione Comunale comporta nella fase iniziale e a regime.

4. Sull'esistenza delle condizioni di ammissibilità decide il Responsabile del procedimento, che coincide con il Dirigente responsabile del Settore "Affari Generali", che può invitare i proponenti a integrare la documentazione fornita.

5. I proponenti possono richiedere al Responsabile del procedimento di avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di ragioneria e degli uffici competenti ed accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese, il Responsabile del procedimento, dopo che è stata depositata la proposta corredata dalle firme, è tenuto a comunicare ai proponenti i nominativi dei referenti a cui rivolgersi per le informazioni.

6. La data di presentazione della proposta, ai fini della decorrenza dei termini entro i quali deve pronunciarsi l'organo competente di cui al successivo comma 9, è quella in cui perviene la documentazione completa.

7. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dalla legge. Nel caso di competenza del Consiglio, la proposta deve essere esaminata, in via preventiva, dalla competente commissione consiliare.

8. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.

9. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della proposta, essa è iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, in modo, comunque, da garantire che la stessa sia esaminata entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione o dalla successiva data in cui risulti completa.

10. La deliberazione sulla proposta è comunicata ai proponenti ai sensi del comma 2 del presente articolo ed è pubblicizzata tramite affissione all'albo. Deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.

CAPO II

ISTRUTTORIA PUBBLICA

ARTICOLO 4

Istruttoria pubblica

In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale di competenza consiliare l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica

ARTICOLO 5

Richiesta di istruttoria pubblica

1. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, di un quinto di consiglieri o almeno tre capigruppo del Consiglio. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno mille soggetti di cui all'art. 5 co 4 dello Statuto. La richiesta di istruttoria e la decisione sulla stessa sono pubblicate all'albo pretorio.

2. La raccolta delle firme è effettuata su fogli vidimati dal dirigente responsabile del Settore "Affari Generali", sui quali è indicato il procedimento amministrativo per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.

3. I fogli di cui al precedente comma possono essere (e sono in ogni caso, in presenza di un'espressa richiesta di forme associative o di volontariato iscritte all'albo comunale) consegnati al rappresentante legale della forma proponente per essere tenuti a disposizione dei cittadini per la sottoscrizione della richiesta di istruttoria secondo le indicazioni del responsabile del procedimento,

4. I soggetti di cui al superiore co 1 appongono la propria firma nei fogli di cui al comma 2, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e di residenza, annotando gli estremi dei documenti di identità o in presenza di un funzionario a ciò delegato che procede all'identificazione dei sottoscrittori.

5. Verificata l'ammissibilità formale della richiesta, il responsabile del procedimento trasmette al Presidente del Consiglio Comunale il fascicolo con la richiesta di istruttoria pubblica per la decisione da parte del Consiglio.

6. La richiesta viene esaminata nella Conferenza dei capigruppo e iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale non oltre la seconda seduta utile. La decisione in ordine all' ammissione dell'istruttoria pubblica, da pubblicarsi all'albo pretorio, va adottata in ogni caso entro 60 giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno.

ARTICOLO 6

Pubblicità'

Dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di ammissione dell'istruttoria pubblica, l'Amministrazione con idonei mezzi da avviso alla cittadinanza dell'istruttoria medesima, convocata a cura del Sindaco, indicando la data e il luogo della seduta, da tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso,

ARTICOLO 7

Modalità' di svolgimento dell'istruttoria

1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Sindaco o suo delegato, che svolge funzioni di presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, sottoscritti dal Segretario generale o suo delegato.

2. Gli interventi dei richiedenti, sono preceduti da una sintetica illustrazione tecnica della questione oggetto dell'istruttoria da parte di esperti designati dal Sindaco.

3. Conclusi gli interventi di cui al comma precedente, i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Sindaco in relazione al numero dei presenti e alla quantità e complessità delle domande.

4. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.

5. A conclusione della seduta, il Sindaco dichiara chiusa la fase dell'istruttoria pubblica e ne trasmette i risultati, unitamente al parere della Giunta, al Consiglio comunale., che acquisisce questi documenti come base del dibattito relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica.

CAPO III

CONSULTAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 8

Consultazione popolare

1. Il presente capo disciplina e garantisce, in attuazione dell'ari. 14 dello Statuto, forme di consultazione dei titolari dei diritti di partecipazione, che possono essere limitate ad alcune categorie di interessati o frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione.

2. La consultazione deve riguardare provvedimenti amministrativi di carattere generale, su materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale da almeno sedici Consiglieri comunali o da almeno il 50% delle forme associative o di volontariato iscritte all'albo comunale ". Viene indetta dal Sindaco.

4. L'organo comunale che promuove la consultazione determina l'oggetto, il destinatario, le modalità di svolgimento e la durata; non può essere promossa la consultazione sulle materie non sottoponibili a referendum consultivo.

5. Il quesito viene formulato, sulla base delle indicazioni stabilite dall'organo comunale che ha promosso la consultazione dal Comitato dei Garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto a maggioranza assoluta, in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa sul punto di vista del cittadino. Della consultazione viene data idonea pubblicità per consentire la più ampia partecipazione della popolazione.

6. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla

valutazione popolare, e indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, il dirigente responsabile della Ragioneria presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

7. Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura, curare la tutela della riservatezza, garantire la non identificazione del voto e trasmettergli le risultanze della consultazione.

ARTICOLO 9

Consultazione attraverso scheda

- 1.** La consultazione avviene sulla base di uno o più quesiti o di un questionario formulato su una scheda di carta vidimata resa disponibile alla popolazione interessata.
- 2.** La scheda contiene l'indicazione della data e delle modalità della consultazione; viene riconsegnata in luoghi predeterminati ed inserita in un'urna per garantire la segretezza. La persona consultata appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto al voto. Le operazioni di scrutinio sono curate dal responsabile del procedimento, che, a conclusione dello spoglio, comunica al Sindaco l'esito della consultazione promossa.

ARTICOLO 10

Consultazione attraverso sondaggio

- 1.** La consultazione della popolazione può effettuarsi anche attraverso sondaggi.
- 2.** Il responsabile del procedimento contatta alcune società specializzate e procede all'appalto del sondaggio e della conseguente elaborazione dei dati.

ARTICOLO 11

Esame dei risultati della consultazione

- 1.** L'esame da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota non inferiore al 20% degli aventi diritto.
- 2.** Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione popolare in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
- 3.** L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 12

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

ARTICOLO 13

Materia del referendum

1. Può essere proposto referendum consultivo su materie di competenza comunale di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo gli atti di cui all'art. 15 co. 2 dello Statuto e i seguenti altri:
 - a. gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - b. i regolamenti istituzionali dell'ente riguardanti il funzionamento degli Organi eletti;
 - c. gli atti di pianificazione urbanistica e gli atti finanziari generali;
 - d. gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
 - e. le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione del corpo elettorale;
 - f. le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 2 anni.

ARTICOLO 14

Soggetti promotori

1. I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere 3000 dei soggetti di cui all'art. 5 comma 4 dello Statuto;

CAPO II

REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

ARTICOLO 15

Promozione del referendum consultivo

1. Gli elettori che intendono promuovere referendum consultivo devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno tre componenti e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco.
2. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da soggetti titolari del relativo potere.
3. L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.
4. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

ARTICOLO 16

Ammissibilità della proposta

1. L'ammissibilità della proposta di referendum consultivo sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere sottoposta al parere, da rendersi entro 30 giorni dal deposito, del Difensore Civico qualora istituito, o, in caso di mancata istituzione, a quello di un Comitato di Garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto. Nei seguenti 30 giorni, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione decide definitivamente in merito.
2. L'ammissibilità va notificata al primo dei firmatari del Comitato Promotore entro 5 giorni dalla deliberazione.

3. Le proposte referendarie non accolte, a richiesta dei promotori, devono essere discusse in Consiglio Comunale quali petizioni.
4. Comitato dei Garanti resta in carica fino all'indizione dei comizi elettorali della tornata successiva.
5. I Garanti sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 16 co. 4 dello Statuto. La carica è onoraria e gratuita. Le candidature possono essere presentate dagli stessi soggetti di cui all'art. 16 cpv. 2 dello Statuto.

ARTICOLO 17

Richiesta di referendum consultivo - raccolta firme

1. Espletato l'esame sull'ammissibilità, la richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.
3. L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita.
4. La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.
5. Le firme sono autenticate dai soggetti e secondo le stesse modalità previste per l'ammissione alle competizioni elettorali amministrative.
6. L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle stesse presso tutti gli uffici di circoscrizione e gli uffici comunali designati.
7. La presentazione della richiesta di referendum consultivo, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità.

ARTICOLO 18

Controllo della richiesta

1. Il Difensore Civico o il Comitato dei Garanti entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta referendaria verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.
2. Il Sindaco entro 5 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dallo Statuto oppure comunica al primo dei firmatari del Comitato Promotore la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità.

ARTICOLO 19

Indizione del referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.
2. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.
3. La consultazione avviene nei mesi da aprile a giugno per le richieste presentate dall'1 giugno al 31 ottobre dell'anno precedente e in quelli da ottobre a novembre per le richieste presentate dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 aprile dello stesso anno. In concomitanza di elezioni politiche nazionali o europee, o di referendum di carattere nazionale o regionale, detta consultazione sarà fissata al primo turno utile successivo.
4. Non è consentito effettuare operazioni referendarie nell'anno in cui si svolgono elezioni amministrative.
5. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.
6. Ogni attività od operazione relativa al referendum consultivo deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio Comunale. Una volta indetto dal Sindaco il referendum consultivo il Consiglio Comunale sospende l'attività sul

medesimo oggetto, a meno che con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, riconosca l'esistenza di situazioni di necessità ed urgenza.

7. Qualora, in data successiva alla proposta di referendum consultivo e comunque non oltre 30 giorni prima della consultazione popolare, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il referendum sentito obbligatoriamente il parere del Difensore Civico o del Comitato dei Garanti.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ARTICOLO 20

Disciplina della votazione

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti, i cittadini maggiorenni e residenti.

2. Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle sedi circoscrizionali e in altre strutture comunali.

ARTICOLO 21

Uffici elettorali di sezione

1. Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpendo le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero.

2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori e di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

3. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, ridotto dell'80%.

ARTICOLO 22

Operazioni di voto e scrutinio

1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.

3. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00.

4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 20.00 del giorno stesso.

5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

6. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

7. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell' art.14 della Legge 21.3.1990 n.53.

ARTICOLO 23

Ufficio elettorale centrale per il referendum

1. Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.
2. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
3. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

ARTICOLO 24

Esito del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione sia se intende conformarsi al risultato di essa, indicando i provvedimenti ed i tempi di attuazione, sia se intende discostarsi.
3. In quest'ultimo caso il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere assunto dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata.
4. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 2 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25

Scheda per il referendum

1. Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni **SI NO**.
2. All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

ARTICOLO 26

Propaganda

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

ARTICOLO 27

Spese

1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

ARTICOLO 28

Referendum propositivo

1. Per il referendum propositivo di cui al comma 6 dell'art. 15 dello Statuto, si seguono le norme dei precedenti articoli in quanto applicabili, fermo restando quanto disposto dall'art. 15, comma 6, dello Statuto
2. Non si fa luogo al referendum prepositivo nel caso indicato dall'art. 15 comma 8 dello Statuto. E' inoltre applicabile il comma 10 dello stesso articolo.

ARTICOLO 29

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazione elettorali e referendarie vigente.

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO

ARTICOLO 30

Elenco comunale delle forme associative

1. Sono "Forme Associative", ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale, i gruppi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le altre realtà che siano riconducibili all'area del "Terzo Settore" (o settore No profit), che siano espressione della Comunità locale e che siano portatrici di fini sociali, culturali, sportivi, religiosi, di interessi collettivi, o comunque di interesse collettivo.
2. La qualifica di "Forma associativa" è rilevante esclusivamente per quanto stabilisce il presente regolamento.
3. E' istituito l'Albo - Elenco comunale (di seguito denominato "Elenco comunale") delle Forme associative, al solo scopo di consentire la partecipazione dei soggetti così individuati alle scelte politico amministrative ed al fine di avere la possibilità di affidare loro compiti di pubblico interesse, ai sensi dello Statuto Comunale, coordinati con il sistema degli interventi pubblici. Ciò allo scopo di ampliare e diversificare le possibilità di intervento e di risposta sia nel campo dei bisogni emergenti e crescenti di natura sociale e/o culturale della comunità locale che in quella di natura ambientale. Conseguentemente l'iscrizione nel suddetto elenco non interferisce coi requisiti richiesti ad altri fini dalla legge e non è finalizzata alla stipula di convenzioni.
4. Unica condizione per l'iscrizione nel suddetto Elenco è l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, ancorché la Forma Associativa non abbia sede nel Comune o non sia iscritta in elenchi regionali.
5. Qualora raggruppamenti di Forme Associative si iscrivano all'Elenco possono rappresentare esclusivamente i soggetti aderenti che non abbiano già ottenuto singolarmente l'iscrizione.
6. L'Elenco è articolato per Settori di attività e di impegno così individuate:
 - a. la tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale e la promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale;
 - b. la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura e del patrimonio storico ed artistico;
 - c. la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale che valorizzi e impegni le diverse espressioni dell'associazionismo culturale vittoriose sia d'ispirazione laica, che religiosa;
 - d. La tutela dei diritti e la promozione della persona, l'appoggio ai singoli in difficoltà nell'espletamento dei propri doveri;
 - e. la promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative;
 - f. il sostegno ai compiti di cura e la promozione delle politiche familiari;
 - g. la promozione ed il coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;
 - h. la promozione ed il coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni femminili.
7. Al solo fine dell'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti che debbono risultare dallo statuto o dalla scrittura privata costitutiva (purché con data certa e con sottoscrizioni autentiche) della Forma Associativa:
 - a. assenza di qualsiasi scopo di lucro;
 - b. coordinamento interno a base democratica;
 - c. organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
 - d. almeno un anno di effettiva attività.
8. Il comune procede alla formazione dell'elenco tramite un bando reso noto mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente e mediante manifesti murali, contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione e le modalità e i tempi, comunque non inferiori a 30 giorni dalla pubblicazione, per la presentazione delle domande. L'elenco non è sottoposto a limiti temporali. E' revisionato dal Comune entro gg. 120 dall'elezione del Sindaco ed allo scadere di metà mandato si procede alla riapertura del bando per le Associazioni di nuova formazione o che hanno maturato i requisiti d'accesso all'elenco.

ARTICOLO 31

Modalità d'iscrizione - cancellazione dall'elenco

1. L'iscrizione nell'Elenco delle Forme Associative è disposta dal Sindaco al quale deve essere indirizzata la relativa domanda.
2. Nella domanda devono essere specificati la denominazione della Forma Associativa, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune.
3. Alla domanda devono essere allegate:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto o della scrittura privata di costituzione.
 - relazione sull'attività svolta e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare.
4. Il Sindaco qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta alla Forma Associativa.
5. La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti. Prima del rigetto il Sindaco invita la Forma Associativa a presentare le proprie osservazioni.
6. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco deve essere immediatamente comunicato al Sindaco dal rappresentante legale o dal referente di cui al comma 2.
7. Il Sindaco provvede alla cancellazione al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero d'ufficio qualora accerti il venir meno dei suddetti requisiti.

ARTICOLO 32

Effetti dell'iscrizione

1. L'iscrizione nell'Elenco è condizione per far parte delle Consulte di settore delle Forme Associative.
2. Nessuna associazione può partecipare a più di due Consulte di settore.
3. L'ammissione ad ulteriori consulte è subordinata alla effettiva attività svolta con continuità dall'associazione in altri settori

ARTICOLO 33

Consulte di settore delle forme associative

1. Il Comune favorisce la partecipazione istituzionale delle Forme Associative iscritte nell'Elenco comunale ed il loro coordinamento. A tal fine promuove le Consulte di settore ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Comunale secondo le aree in cui è articolato l'Elenco. Nel caso in cui per una qualsiasi aree non sussistano almeno cinque forme associative che chiedano l'inclusione, essa può essere accorpata a quella tematicamente più prossima su decisione del Sindaco.
2. La partecipazione istituzionale, al fine di favorire l'integrazione fra l'intervento pubblico e quello del privato-sociale, si realizza nell'incontro e nel confronto fra le Istituzioni Pubbliche e le Forme Associative per il perseguimento delle finalità di cui al successivo articolo 35.
3. L'iscrizione alla Consulta di settore è effettuata su domanda della Forma Associativa rivolta al Presidente della stessa. Con la domanda la Forma Associativa si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo;
4. Il rappresentante effettivo può delegare altra persona.
5. Ogni forma Associativa si impegna a sostenere le attività della Consulta cui abbia dato la propria adesione.

ARTICOLO 34

Finalità delle consulte di settore

Sono finalità delle Consulte di settore:

- a. -il promovimento della cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della solidarietà, della pace, della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;

- b. -la crescita della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città ed alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
- c. -la realizzazione diffusa di forme di partecipazione democratica;
- d. -lo sviluppo di strutture comuni tra le Istituzioni Pubbliche e le Forme Associate no profit, partecipando alle specifiche fasi della programmazione;
- e. -l'esercizio delle funzioni di controllo, tutelando la trasparenza nel rapporto fra il pubblico e il privato sociale;
- f. -lo sviluppo di una progettualità che sappia integrare le specifiche esigenze e le differenti sensibilità ideali e culturali verso obiettivi generali e comuni;
- g. -la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalla singole Forme Associate

ARTICOLO 35

Organi della Consulta di settore

- 1. Sono organi della Consulta:
 - a. il Presidente della Consulta;
 - b. l'Esecutivo;
 - c. l'Assemblea

ARTICOLO 36

Presidente della consulta

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Forme Associate iscritte nell'Elenco e resta in carica tre anni.
- 2. Il Presidente:
 - a. ha la rappresentanza della Consulta;
 - b. convoca l'Assemblea di concerto con l'Esecutivo e la presiede;
 - c. convoca e presiede le riunioni dell'Esecutivo e ne coordina i lavori;
 - d. assume le decisioni urgenti sottoponendole a ratifica dell'Esecutivo nella prima riunione successiva.
- 3. In caso d'impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
- 4. I Presidenti di ciascuna Consulta sono invitati stabilmente a presenziare alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola. I Presidenti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, del Consiglio Circostrizionale di Scoglitti possono, qualora siano trattati argomenti che rendano opportuna l'acquisizione dell'opinione dei Presidenti delle Consulte, sospendere le sedute in modo da consentire ai medesimi di intervenire.

ARTICOLO 37

Esecutivo

- 1. L'Esecutivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea in numero non inferiore a 3 e non superiore a 5.
- 2. L'Esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
- 3. Il Sindaco, o l'Assessore/funziionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.
- 4. L'Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. In particolare l'Esecutivo:
 - a. -nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente, ed eventualmente assegna particolari mansioni;
 - b. -concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
 - c. -esegue le decisioni dell'Assemblea direttamente o per mezzo di gruppi di lavoro costituiti anche con persone esterne all'Esecutivo;
 - d. -propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà;
 - e. -amministra i contributi predisponendo apposito rendiconto.

ARTICOLO 38

Assemblea della Consulta di settore

- 1.** L'assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituita:
 - f. -dal Presidente della Consulta di settore;
 - g. -dai rappresentanti delle Forme Associative iscritte nell'Elenco.
- 2.** Il Sindaco, o l'Assessore/funziionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.
- 3.** Tutti i componenti dell'assemblea hanno diritto di voto. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito del Presidente. Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola.
- 4.** L'Assemblea è convocata dal Presidente, di concerto con l'esecutivo, almeno due volte all'anno. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.
- 5.** Il verbale della seduta è obbligatoriamente inviato a tutti i suoi componenti.
- 6.** Spetta all'Assemblea:
 - a. eleggere fra i rappresentanti delle Forme Associative il Presidente ed i membri dell'Esecutivo;
 - b. determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
 - c. proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore;
 - d. promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
 - e. esprimere parere sulle materie di cui all'art. 11 co 4 dello Statuto, sui bilanci preventivi e-consuntivi e sugli atti di programmazione e pianificazione di settore dell'Amministrazione Comunale;
 - f. esprimere pareri sui criteri adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di convenzionamenti, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno e proporre all'Amministrazione Comunale proprie ipotesi su tali profili.
- 7.** In relazione ai punti 6.5 e 6.6 la Giunta Comunale deve obbligatoriamente richiedere il parere delle Consulte. Tale parere deve essere fornito entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione, salvo diversi termini fissati e giustificati nella richiesta di parere. L'organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri che però non sono vincolanti.

ARTICOLO 39

Commissione di coordinamento intersettoriale tra le Consulte

- 1.** I Presidenti delle singole Consulte, ed in loro sostituzione i Vice Presidenti, si riuniscono a formare una commissione di coordinamento intersettoriale.
- 2.** Compiti di tale coordinamento sono:
 - g. -proporre all'Amministrazione Comunale nuove modalità di lavoro e di progettazione superando la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
 - h. -favorire la comunicazione tra Amministrazione Comunale e le diverse Consulte;
 - i. -fungere da raccordo tra le Consulte favorendo le reciproche informazioni e comunicazioni;
 - j. -proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte.
- 3.** Le riunioni della Commissione di coordinamento sono convocate e presiedute dal Sindaco o da suo delegato.
- 4.** Presidenti delle Consulte hanno diritto, in applicazione dell'art. 10 comma 3 dello Statuto, ad accedere alle informazioni, documenti, dati ed informazioni analogamente a quanto è possibile per i Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 40

Forme di finanziamento e di sostegno delle attività delle Consulte

- 1.** L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte, mettendo a disposizione:
 - a. spazi di riunione;
 - b. segreteria organizzativa.
- 2.** Annualmente la Giunta comunale, informate le commissioni consiliari competenti, definisce appositi programmi di finanziamento nell'ambito delle previsioni di bilancio, per sostenere specifiche attività o progetti quali interventi formativi, progetti sperimentali e sperimentazioni.

TITOLO V

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI A VITTORIA E PER L'ELEZIONE DELLA LORO CONSULTA COMUNALE

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE

ARTICOLO 41

Istituzione della Consulta

- 1.** E' istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale, la Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri residenti nel Comune di Vittoria, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.
- 2.** La Consulta si compone di membri eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto.
- 3.** Agli stranieri residenti sono equiparati gli apolidi.
- 4.** Il Comune apre il procedimento relativo alla istituzione della Consulta nei 120 giorni successivi all'elezione del Sindaco, in modo che siano rispettati i tempi di cui all'art. 49, comma 1, del presente regolamento.

ARTICOLO 42

Funzioni della Consulta

- 1.** La Consulta allo scopo di favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture: -è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - a.** -tende ad incentivare le opportunità volte a realizzare la piena integrazione degli stranieri a Vittoria nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
 - b.** -promuove dibattiti ed incontri;
 - c.** -assume iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia;
 - d.** -fornisce le informazioni ed il loro necessario supporto agli stranieri, singoli ed associati fra loro, per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti per i cittadini residenti dalle leggi e dai regolamenti;
 - e.** -fornisce alle associazioni di stranieri la consulenza necessaria per redigere e sviluppare progetti per i quali siano richiesti contributi al Comune.
- 2.** Il Presidente della Consulta riceve comunicazione della convocazione del Consiglio Comunale ed ha diritto di parteciparvi potendo intervenire nei limiti di un intervento per argomento posto all'o.d.g.
- 3.** La Consulta, su deliberazione dell'assemblea, è ricevuta dagli Assessori, da una Commissione consiliare o dalla Conferenza dei capigruppo entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta al Sindaco nel primo caso ed al Presidente del Consiglio comunale negli altri due.
- 4.** La Consulta può segnalare casi di particolare urgenza; il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale ne danno comunicazione nella prima seduta all'organismo a cui l'istanza è diretta.

ARTICOLO 43

Consulta

- 1.** Sono componenti della Consulta i candidati dichiarati eletti dalla Commissione elettorale a seguito di elezioni svolte secondo le modalità in appresso contenute.
- 2.** La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e tre membri che assieme al Presidente e al Vice Presidente compongono l'Ufficio di Presidenza.
- 3.** La Consulta può organizzarsi in commissioni di lavoro.
- 4.** Le sedute della Consulta sono pubbliche.

5. Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale e l'Assessore ai Servizi Sociali, con solo diritto di parola.
6. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria minimo 2 volte all'anno, nel mese di marzo e ottobre.
7. In ogni caso la Consulta deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale, o alla Commissione Affari Generali almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 44

Il Presidente della Consulta

1. Il Presidente viene eletto dalla Consulta nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Dura In carica fino alla successiva elezione della Consulta; alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza;
3. Il Presidente è invitato stabilmente alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola. I Presidenti del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari possono, qualora siano trattati argomenti che rendano opportuna l'acquisizione dell'opinione del Presidente della Consulta, sospendere le sedute in modo da consentire al Presidente della Consulta di intervenire"

ARTICOLO 45

Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente:
 - f. -di propria iniziativa;
 - g. -su richiesta di tre membri dell'Ufficio di Presidenza;
 - h. -su richiesta di due quinti dei componenti della Consulta.
2. La Consulta o il suo Ufficio di Presidenza possono altresì essere convocati dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 46

L' Ufficio di Presidenza

1. Dopo l'elezione del Presidente, la Consulta procede immediatamente all'elezione del Vice Presidente e degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione ovvero in eventuale seconda votazione successiva a maggioranza dei presenti.
2. L'Ufficio di Presidenza dura in carica fino alla successiva elezione della Consulta ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 47

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno 4 componenti.
2. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno tre componenti dell'ufficio stesso
3. Le deliberazioni della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modificazioni dello Statuto della Consulta per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
4. A parità di voti, in entrambi gli organismi, prevale il voto del Presidente.
5. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione a data successiva.
6. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale

ARTICOLO 48

Insedimento e scioglimento della Consulta

- 1.** La Consulta è insediata dal Sindaco e resta in carica ordinariamente fino alla indizione delle elezioni. Le elezioni si terranno di norma entro 120 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni amministrative e verranno indette dal Sindaco entro il novantesimo giorno antecedente alla data di svolgimento.
- 2.** Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria o non sia più possibile procedere alla surroga dei membri decaduti della Consulta.
- 3.** In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

CAPO II

ELEZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A VITTORIA

ARTICOLO 49

Alle elezioni della Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri e apolidi residenti a Vittoria, di seguito denominata semplicemente Consulta, partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero o "status" d'apolide. Non è elettore chi è in possesso anche della cittadinanza italiana;
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
- c) compimento dei 18 anni d'età;
- d) iscrizione all'anagrafe del Comune con pratica perfezionata;
- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R.20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

ARTICOLO 50

Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni, sono in possesso dei requisiti:

- a) i requisiti di cui all'art.50, punti a), b), e), e);
- b) non siano membri d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani;
- c) non siano in alcuna delle condizioni previste dalla legge n 154 del 23/4/1981 e successive modificazioni in quanto applicabili;

ARTICOLO 51

- 1.** L'esistenza dei requisiti necessari per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido.
- 2.** L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata mediante l'esibizione:
 - a. dei documenti indicati nel comma precedente;
 - b. di dichiarazione in cui il candidato attesti di non essere membro d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani.
- 3.** La perdita di uno dei requisiti di cui da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica della Consulta.
- 4.** L'esistenza delle condizioni previste sono verificati d'ufficio.

ARTICOLO 52

- 1.** Il Sindaco, entro l'80 giorno precedente la data della votazione, forma un elenco dei cittadini stranieri ed apolidi residenti nel Comune con pratica perfezionata per verificarne successivamente il requisito di elettore.
- 2.** Per ogni iscritto devono essere indicati:

- a. il cognome ed il nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
- b. il luogo e la data di nascita
- c. la residenza.

3. Il quarantesimo giorno antecedente la data delle elezioni il Sindaco pubblica all'Albo Pretorio del Comune l'elenco definitivo, debitamente aggiornato dei cittadini stranieri ed apolidi residenti a Vittoria, distinto per maschi e femmine, maggiorenni alla data delle elezioni.

4. Agli elettori sarà consegnato il certificato elettorale. Gli aventi diritto che non abbiano ricevuto il certificato, potranno richiederlo all'Ufficio Elettorale, ove restano depositati quelli non consegnati.

ARTICOLO 53

1. E' istituita la Commissione Elettorale formata dal Sindaco o suo delegato che la presiede, dal Segretario Generale del Comune o suo delegato, dal Dirigente del Settore Servizi Demografici o suo delegato, e da tre rappresentanti effettivi e da tre supplenti tra quelli proposti dalle Associazioni locali degli immigrati e nominati dalla Consulta entro l'ottantesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Se uno dei componenti effettivi o supplenti si candida decade automaticamente dalla Commissione Elettorale. Funge da segretario della Commissione un impiegato dell'Ufficio elettorale designato dal Presidente della Commissione elettorale.

2. La Commissione Elettorale decide su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale, fissa la data di svolgimento delle elezioni almeno 70 giorni prima, fissa i luoghi delle sezioni elettorali, accerta la regolarità delle candidature e proclama gli eletti.

ARTICOLO 54

1. Le riunioni della Commissione Elettorale, sono valide qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non è inferiore a tre, compreso il Presidente, in assenza del quale la riunione non è valida.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I cittadini stranieri ed apolidi residenti a Vittoria possono ricorrere alla Commissione Elettorale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione ed omissione di cancellazione entro 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Comunale dell'elenco degli elettori.

4. I candidati possono altresì ricorrere alla Commissione Elettorale entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione contro l'accertamento della non regolarità della candidatura.

5. I ricorsi vanno presentati presso la Segreteria della Commissione Elettorale.

6. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro tre giorni dalla data in cui il ricorso è stato presentato.

ARTICOLO 55

1. L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste elettorali distinte per nazionalità d'origine. Per la presentazione delle liste è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- b. -lista dei candidati;
- c. -dichiarazione di presentazione della lista;
- d. -certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di cui sopra;
- e. -dichiarazioni autenticate dell'accettazione delle candidature;
- f. -modello del contrassegno della lista;

2. La presentazione delle liste deve essere fatta alla Segreteria del Comune da uno dei due delegati di lista indicati nel modello di presentazione o in caso di loro impedimento da due sottoscrittori della lista stessa. I due delegati possono essere anche sottoscrittori.

3. All'atto della presentazione delle liste viene rilasciata apposita ricevuta.

ARTICOLO 56

1. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere.

2. Quando per la determinazione del numero minimo, il numero dei rappresentanti da eleggere non sia esattamente divisibile per tre, si procederà all'arrotondamento, in conformità del criterio fissato dall'art. 7 primo comma della legge n. 81 del 1996, in base al quale, allorché il numero dei rappresentanti da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, e arrotondato all'unità superiore.

ARTICOLO 57

1. Il Sindaco indice le elezioni entro il novantesimo giorno antecedente la data del loro svolgimento e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici 40 giorni prima di tale data, indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura dei seggi.

2. Il Sindaco con apposito atto scioglie la Consulta entro l'ottantesimo giorno antecedente la data dello svolgimento delle elezioni.

3. Il Comune provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, ed eventualmente con altre forme di pubblicità radiotelevisiva:

g. l'iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle candidature;

h. la lista dei candidati, le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.

ARTICOLO 58

1. I membri della Consulta sono eletti in rappresentanza degli stranieri distinti per nazionalità d'origine

2. I rappresentanti di ogni nazionalità sono eletti in modo proporzionale al numero degli stranieri delle singole nazionalità d'origine

3. Il numero dei rappresentanti è definito nazionalità d'origine per nazionalità d'origine, come segue:

fino a 100 residenti = 1 rappresentante;

da 101 a 400 residenti = 2 rappresentanti;

da 401 a 1000 residenti = 4 rappresentanti;

oltre 1000 residenti = 6 rappresentanti,

4. Qualora per ogni nazionalità vengano presentate più liste, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in ognuna delle singole liste fino alla concorrenza del numero d'eletti previsto dalla rispettiva nazionalità.

5. Qualora per ogni area venga presentata una sola lista, gli eletti saranno i candidati che risulteranno maggiormente votati fino alla concorrenza del numero d'eletti previsti dalla rispettiva area geografica.

6. Per le aree geografiche aventi diritto a 4 o 6 rappresentanti devono essere presentate almeno 2 liste di candidati di nazionalità diverse. Qualora non venga presentato il numero minimo richiesto di liste (2) verranno assegnati soltanto la metà dei rappresentanti previsti dal precedente comma. I rimanenti posti verranno assegnati a candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra liste di altre aree geografiche dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate in Consulta.

ARTICOLO 59

1. Quando un membro decade per dimissioni, decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, acquisto della cittadinanza italiana o perdita dei requisiti previsti, dal presente regolamento viene sostituito dal primo non eletto della stessa lista.

2. Qualora la lista risulti esaurita verrà sostituito dal candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti tra le liste della stessa area geografica, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate in Consulta.

3. Se non esiste altro candidato della stessa area geografica, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate in Consulta.

4. A parità di voti verrà nominato il candidato residente nel Comune di Vittoria da più lungo tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza.

ARTICOLO 60

Se nel periodo indicato non vengono depositate e sottoscritte almeno tre liste di candidati di cittadini stranieri appartenenti ad almeno 2 aree geografiche differenti (aventi ognuna diritto ad uno o più seggi) la Commissione elettorale può riaprire i termini di presentazione indicando le nuove date.

CAPO III

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ARTICOLO 61

1. Ogni lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno 20 e non più di 50 persone aventi i requisiti prescritti come sopra. Le liste che non avranno raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni o avranno superato il limite massimo non saranno ammesse.
2. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

ARTICOLO 62

1. La lista dei candidati deve essere presentata su appositi moduli predisposti dall'ufficio, riportanti il simbolo e relativa descrizione, la dichiarazione di presentazione, l'elenco dei candidati (cognome, nome) con a fianco di ciascuno il numero progressivo. Per ogni candidato devono essere altresì indicati il luogo, la data di nascita e la nazionalità in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini.
2. Dopo l'elenco dei candidati devono essere indicati i delegati di Lista (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, indirizzo).
3. Infine sono apposte, in appositi spazi le firme dei sottoscrittori con indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, il numero del documento di identificazione, nonché la certificazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.
4. In calce al modulo verrà eseguita la certificazione per l'autenticazione delle firme e l'attestazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.
5. A corredo della lista dei candidati dovranno essere allegati:
 - dichiarazioni autenticate dell'accettazione della candidatura, con l'indicazione che il candidato non è membro di altri organismi consultivi come previsto dall'art. 51 punto b);
 - certificati attestanti che i candidati siano residenti nel Comune e siano elettori della Consulta;
 - fotocopia del titolo di soggiorno;
 - modello del contrassegno della lista, in tre copie nei formati aventi il diametro di cm 10 per la riproduzione sui manifesti e cm 2 per la riproduzione sulle schede di votazione

ARTICOLO 63

1. I sottoscrittori, devono presentarsi in orario d'ufficio dal lunedì al sabato, entro il termine fissato per il deposito delle candidature, per apporre la firma in calce alla lista prescelta.
2. L'ufficio presso il quale le candidature devono essere depositate e le firme apposte ed il termine di presentazione verranno adeguatamente pubblicizzati e tempestivamente comunicati alle Associazioni di stranieri esistenti sul territorio Comunale.
3. Le candidature devono essere presentate alla segreteria del Comune durante le ore di ufficio a partire dal 30 giorno antecedente la data della votazione ed entro le ore 18.00 del 27 giorno antecedente quello della votazione.
4. La Commissione Elettorale ne accerta la regolarità entro 3 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle liste sopra indicate e procede al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna delle liste ammesse.

5. I nominativi dei candidati, riportati in doppio alfabeto come disposto dall'art. 14 sono resi noti con manifesto da affiggere all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici il 15 giorno precedente quello della votazione.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE VOTAZIONI

ARTICOLO 64

Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8 antimeridiane alle ore 20. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione.

ARTICOLO 65

1. Gli elettori, di norma, sono assegnati alle sezioni elettorali di pertinenza territoriale. L'ufficio elettorale di sezione è composto da:

n. 1 Presidente;

n. 4 scrutatori di cui 1 assume le funzioni di Vice Presidente ed un altro redige il verbale delle operazioni elettorali, a scelta del Presidente.

2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno 3 membri dell' Ufficio, fra cui il Presidente o il Vice Presidente.

3. La nomina del Presidente e degli scrutatori è effettuata dal Sindaco che provvede a sceglierli fra gli elettori italiani e stranieri residenti nel Comune.

4. Sono esclusi dalle funzioni di componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione i candidati all'elezione.

5. Nelle sezioni elettorali sono ammessi rappresentanti di lista.

ARTICOLO 66

Il dirigente del Settore Servizi Demografici provvede affinché alle ore 7.00 del giorno della votazione siano consegnati al Presidente di seggio:

a. il bollo del Comune;

b. l'elenco degli elettori;

c. il pacco delle schede di votazione;

d. tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere nelle sale delle votazioni;

e. l'elenco degli scrutatori;

f. le urne e quant'altro occorre per la votazione (cassette, cabine, matite copiative, cancelleria, ecc.).

ARTICOLO 67

Subito dopo la consegna del materiale il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'elenco e degli ammessi al voto e procede alla loro autenticazione che consta di due distinte operazioni: la firma dello scrutatore l'apposizione del timbro del Comune.

ARTICOLO 68

1. L'elettore all'atto del voto deve presentare il certificato elettorale e un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e un documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità o patente rilasciate da autorità italiane).

2. Ogni sezione elettorale disporrà dell' elenco degli elettori iscritti nella stessa. Al momento della consegna della scheda l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome e lo scrutatore annoterà gli estremi del documento d'identità.

ARTICOLO 69

1. Nella scheda di votazione deve essere indicato il cognome, il nome e la cittadinanza di ciascun candidato. Il cognome e il nome del candidato, se del caso, devono essere indicati nel doppio - alfabeto, come risulta

dalla presentazione della candidatura. A fianco d'ogni nome viene raffigurato il simbolo prescelto dal candidato al momento del deposito delle candidature.

2. L'elettore può votare per un solo candidato.

3. Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno sul nominativo del candidato prescelto.

ARTICOLO 70

Ogni scheda elettorale contenente più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento viene annullata. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

ARTICOLO 71

Ogni elettore riceve al suo domicilio il certificato elettorale e le spiegazioni circa le modalità di voto in varie lingue.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 72

1. Il Sindaco, entro il 10 giorno successivo alla votazione, pubblica all' Albo Pretorio il risultato dell'elezione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore in quanto applicabile.

MUNICIPIO DI VITTORIA

su conforme dichiarazione del Messo Comunale
si attesta che copia del presente atto è stata
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal

09-05-2011

al 23-05-2011

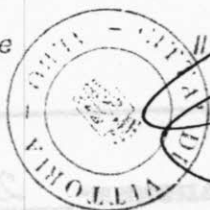
SENZA

opposizioni o reclami

Vittoria, addì

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale



1336
1336
1336